



REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI

***“MERCATO AGRICOLO DI CISTERNINO”
“FARMER MARKET”***

Approvato con Deliberazione di C.C. N.

del



INDICE

Art.1.	Oggetto del Regolamento
Art.2.	Finalità
Art.3.	Caratteristiche del mercato agricolo
Art.4.	Prodotti agricoli posti in vendita
Art.5.	Soggetti ammessi alla partecipazione al mercato
Art.6.	Requisiti per l'esercizio della vendita diretta
Art.7.	Presentazione delle domande
Art.8.	Formulazione graduatoria e assegnazione dei posteggi
Art.9.	Sospensione alla partecipazione
Art.10.	Assegnazione degli spazi liberi per effetto di revoche o rinunce
Art.11.	Oneri ed obblighi per gli operatori
Art.12.	Norme igienico-sanitarie
Art.13.	Rapporti con le Associazioni di categoria
Art.14.	Controlli
Art.15.	Sanzioni
Art.16.	Disposizioni finali

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del mercato di vendita diretta riservata agli imprenditori agricoli, istituito nel territorio del Comune di Cisternino e denominato “MERCATO AGRICOLO di CISTERNINO” (Farmer Market) di seguito indicato come Mercato Agricolo.

1. Le attività nell’ambito del mercato sono disciplinate dal D.Lgvo 18/05/2001, n.228, dall’art.1, comma 1065 della Legge 27/11/2006, n. 296, dal decreto attuativo del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, dalla successiva L.R. n. 38 del 19/12/2008, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
2. L’esercizio dell’attività commerciale nell’ambito del Mercato Agricolo è disciplinato oltre che dal presente Regolamento e dalle norme di cui al comma precedente, dai regolamenti e dalle leggi nazionali e regionali in materia di sanità, di igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale; norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.

Art. 2

FINALITA’

Il “Mercato Agricolo” ha la finalità di:

- a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell’agricoltura e della produzione primaria locale;
- b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione;
- c) assicurare il consumatore, attraverso il supporto delle Associazioni di categoria, la provenienza e la completa tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali garantendo qualità e freschezza, con indicazione sul banco di vendita degli estremi dell’azienda agricola;
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche;
- e) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art. 3

CARATTERISTICHE DEL MERCATO AGRICOLO

1. Il “Mercato Agricolo” di vendita dei prodotti agricoli e della produzione primaria di ambito locale ha le seguenti caratteristiche:
 - Ha svolgimento annuale con cadenza settimanale nella giornata di sabato mattina con esclusione dei giorni coincidenti con le festività di Natale e Capodanno e ogni qual volta l’area interessata è occupata da altre manifestazioni autorizzate dal Comune;
 - La sede del Mercato Agricolo è ubicata nel parcheggio pubblico in Via Clarizia;
 - I posteggi individuati sono 15 aventi dimensioni massime di mq. 32 (4x8) così come individuati nella planimetria allegata al presente Regolamento (All. A)
2. Nell’ambito del Mercato Agricolo ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio;

3. Gli operatori sono tenuti ad osservare i seguenti limiti di orario di accesso all'area per l'allestimento dei banchi di vendita e i limiti di orario di sgombero dell'area:
 - a) L'allestimento dei banchi può essere effettuato dalle ore 7,00 alle ore 8,00;
 - b) Lo sgombero dell'area pubblica è previsto tra le ore 13,00 e le ore 14,00.
4. L'attività di vendita del Mercato Agricolo è consentita dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
5. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del Mercato Agricolo, non permanenti e per motivati esigenze, sono disposti con ordinanza del Responsabile di Servizio.
6. Eventuali cambiamenti di calendario o di sede del Mercato Agricolo, permanenti e per motivati esigenze, sono disposti con delibera di Giunta Comunale.

Art. 4

PRODOTTI AGRICOLI POSTI IN VENDITA (1)

1. Nel mercato agricolo è consentita la vendita esclusiva di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, così come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 228/2001 anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione e trasformazione, conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice e/o confezionatrice;
2. Esclusivamente per i prodotti trasformati, mantenendo il principio della prevalenza (art. 4 D.Lgs. n.228/2001 e s.m.i.) nel caso di acquisto di materia prima non aziendale si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) sono ammissibili esclusivamente beni prodotti da altre aziende agricole situate nell'ambito territoriale dei Comuni indicati all'art. 5;
 - b) dovrà esserci corrispondenza tra la tipologia di produzione dell'azienda ed i prodotti che vengono integrati;
 - c) obbligo di documentazione fiscale
 - d) le etichettature devono riportare, oltre a quanto disciplinato dalle normative in materia, l'indicazione del luogo di produzione dei singoli prodotti e dell'impresa produttrice e trasformatrice. Qualora la trasformazione non avvenga in azienda, l'imprenditore agricolo deve dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale, l'origine aziendale della propria materia prima.
3. I prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda agricola o dall'azienda di soci imprenditori agricoli, devono essere posti in vendita nel rispetto della naturale stagionalità degli stessi;
4. All'interno del mercato agricolo di vendita diretta sono ammesse, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti:
 - a) la degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata;
 - b) attività didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento concordate con l'Ente comunale e organizzate dagli imprenditori agricoli o da altri soggetti sinergici a tali attività.
5. I prodotti agricoli vengono classificati nei seguenti settori dei prodotti:
 - a) Orticoltura e trasformati;
 - b) Frutticoltura e trasformati;

- c) Latte, latticini e formaggi;
- d) Carne e prodotti a base di carne;
- e) Farine e **cereali compresi i prodotti** derivati;
- f) Miele e derivati;
- g) Viticoltura;
- h) Uova;
- i) Oli e grassi vegetali e animali;
- j) Aceto;
- k) Pesce e prodotti ittici;
- l) Piante e fiori;
- m) Funghi
- n) Leguminose

(1) Si ha la **manipolazione** di un prodotto agricolo quando il bene mantiene le proprie caratteristiche pur essendo oggetto di modifiche tese a renderlo più appetibile senza mutarne la natura (es. prodotti ortofrutticoli che vengono lavati, tagliati e confezionati per essere venduti);

Si ha la **trasformazione** quando nella realizzazione di un prodotto alimentare si parte dalla “materia agricola prima (es. trasformare la frutta in marmellata; il grano in farina ed eventualmente in pasta o biscotti; la frutta in succo e/o spremuta).

Si ha **conservazione** in tutti quei casi in cui si preserva, in termini di integrità quantitativa o qualitativa ovvero di proprietà organolettiche, un prodotto agricolo, ad esempio attraverso l’impiego di tecniche di surgelamento, congelamento, essiccazione, ecc.

Si ha la **valorizzazione** di un prodotto agricolo sia aumentandone il valore commerciale con additivi (es. ingredienti aromatici nella produzione di formaggi) sia rendendolo più appetibile agli occhi del consumatore attraverso una migliore presentazione (es. utilizzo della cera per esaltare il colore degli agrumi).

Si ha la **commercializzazione** dei propri prodotti con la vendita effettuata sia direttamente al consumatore sia a commercianti industriali trasformatori.

Art. 5

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO

1. Possono partecipare al Mercato Agricolo di cui all’art. 1 gli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’art. 2135 del codice civile, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’art. 8 della Legge 580/1993 la cui ubicazione della azienda agricola e sua produzione sia nell’ambito territoriale dei Comuni di Cisternino- Fasano- Ostuni- Ceglie Messapica- Locorotondo – **Martina Franca**.
2. Sono inoltre ammessi i raccoglitori di funghi professionali nel rispetto della normativa regolante la materia.

Art. 6

REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLA VENDITA DIRETTA

1. Gli amministratori delle imprese degli imprenditori agricoli che partecipano al mercato non devono aver riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, nell’ultimo quinquennio.
2. La partecipazione al mercato è subordinata al rispetto, da parte delle aziende agricole, del presente Regolamento, delle norme vigenti in materia fiscale, previdenziale, sanitaria ed amministrativa e deve tenere conto delle disposizioni a tutela dei consumatori previste dal D.Lgs. n. 24/2002, dalla legge n. 441/1981 e dagli obblighi previsti dai Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 e s.m.i.
3. Gli imprenditori agricoli che trasformano prodotti alimentari sono tenuti a realizzare un manuale HACCP e ad applicare il sistema di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.L. n.155/97 **e delle specifiche leggi di settore**.
4. Gli imprenditori agricoli che vendono al mercato animali macellati, oppure prodotti derivanti dall’allevamento di animali (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc)

devono dichiarare attraverso il sistema di autocontrollo HACCP, ai sensi del D.L. n.155/97 e le specifiche leggi del settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.

5. Gli imprenditori agricoli che vendono uova di galline al mercato sono tenuti a realizzare il Piano annuale nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium.

Art. 7

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono essere autorizzati alla partecipazione al "Mercato Agricolo", devono presentare regolare domanda al Comune di Cisternino. La presentazione della domanda di autorizzazione alla partecipazione implica l'accettazione integrale delle norme di cui al presente Regolamento.
2. L'Ufficio Attività Produttive del Comune procede, annualmente, ad approvare e pubblicare l'avviso pubblico in cui saranno contenuti le modalità e i termini entro i quali presentare le domande ed eventuali criteri aggiuntivi.
3. Le domande devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli, approvati dal Comune e formulate secondo le modalità contenute nell'art. 4 del D. Lgs. N.228/2001 e devono contenere i seguenti allegati :
 - a) copia del documento di identità in corso di validità;
 - b) la scheda descrittiva dell'azienda utilizzando l'apposito modulo compilato nelle parti applicabili;
 - c) eventuali certificazioni in possesso (es. uso marchi DOP/IGP, consorzi di valorizzazione, prodotto biologico, ecc.)
4. Nella domanda in bollo dovranno essere indicati:
 - a) generalità complete del richiedente, ragione sociale se società, indirizzo o sede legale e la qualifica in base alla quale presenta l'istanza;
 - b) codice fiscale, numero e data di iscrizione al registro della C.C.I.A.A.;
 - c) specificazione delle merceologiche trattate;
 - d) ubicazione dell'azienda o del fondo di provenienza; La domanda non verrà presa in considerazione qualora le merci non provengano dalla zona identificata dal presente regolamento;
 - e) periodo dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare alla vendita relativa alla stagionalità del prodotto offerto;
5. Gli operatori agricoli dovranno inoltre dichiarare nella domanda:
 - a) Di possedere la qualifica di imprenditore/produttore agricolo;
 - b) Che l'ubicazione del fondo di produzione e dell'azienda si trova nell'ambito dei territori dei Comuni indicati all'Art.5 del presente Regolamento;
 - c) Il tipo di coltura o di allevamento esercitato;
 - d) Di avere preso visione dell'area destinata al Mercato Agricolo e delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi e di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel presente regolamento disciplinante il Mercato Agricolo;
 - e) Di impegnarsi a vendere prodotti agricoli o della produzione primaria, anche ottenuti a seguito di manipolazione o trasformazione, in misura prevalente di propria produzione. **In caso di vendita di prodotti che non provengono dalla propria azienda questi devono essere indicati al pubblico e comunque la superficie espositiva riservata per tali prodotti deve essere inferiore a quella dedicata ai propri;**
6. Le dichiarazioni di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del medesimo D.P.R.

Art. 8

FORMULAZIONE GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Le domande considerate ammissibili partecipano alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto, da rendere pubblica con affissione all'albo e sul sito web istituzionale del Comune.

Le domande presentate in difformità dell'avviso pubblico e prive della documentazione e/o dei dati richiesti non produrranno effetti e saranno archiviate.

La concessione del posteggio avrà validità stagionale o annuale, secondo quando indicato nella domanda, e rimane valida per tale periodo dell'anno ed in ogni caso non superiore ad un anno.

Nel caso di concessioni per periodi inferiori ad un anno, al termine del periodo di concessione, il posteggio sarà assegnato al richiedente che segue nella graduatoria.

Nel caso di rinnovo della concessione per gli anni successivi al primo, il richiedente già operante avrà priorità nell'assegnazione.

Condizione essenziale per il rilascio della concessione del posteggio è il pagamento preventivo dei tributi previsti per il periodo concesso.

Il richiedente ammesso alla concessione che non provveda al pagamento dei tributi entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decade dalla concessione stessa e non potrà presentare analoga domanda per un anno dalla decadenza.

La formulazione della graduatoria e successiva assegnazione dei posteggi sarà effettuata secondo le priorità di seguito specificate:

1. Produzioni biologiche certificate;
2. Area geografica di provenienza:
 - a. Ubicazione dell'azienda agricola nel Comune di Cisternino;
 - b. Ubicazione dell'azienda agricola nel territorio dei Comuni di Fasano- Ostuni- Ceglie Messapica- Locorotondo – **Martina Franca;**
3. A parità delle condizioni di cui al punto 2) verrà presa in considerazione la data di presentazione dell'istanza di assegnazione del posteggio.
4. In caso di ulteriore parità verrà presa in considerazione la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese.

Dopo l'assegnazione dei posteggi agli aventi diritto nel caso in cui residuano ulteriori posti liberi questi saranno assegnati ad eventuali richiedenti che faranno successiva richiesta in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Sono inoltre ammessi i raccoglitori di funghi professionali nel rispetto della normativa regolante la materia.

Art. 9

SOSPENSIONE ALLA PARTECIPAZIONE

1. L'imprenditore agricolo deve comunicare, entro 10 giorni, al Comune, la volontà di sospendere temporaneamente la partecipazione al mercato, indicando il periodo, che è consentita solamente nei seguenti casi:

- a. Decesso del titolare dell'azienda o gravi impedimenti familiari, debitamente documentati;
- b. Cessazione o insufficienza stagionale della produzione agricola;
- c. Motivi di salute o altre cause debitamente motivate.

Art. 10

ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI LIBERI PER EFFETTO DI REVOCHE O RINUNCE

1. Qualora si renda libero uno spazio di vendita per effetto di una revoca dell'autorizzazione o di una rinuncia, il Comune scorre la graduatoria e procede al rilascio di una nuova concessione di spazio di vendita al primo imprenditore classificato in posizione utile.

Art. 11

ONERI ED OBBLIGHI PER GLI OPERATORI

E' fatto obbligo agli operatori che partecipano al Mercato Agricolo il rispetto delle seguenti regole:

1. Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dal titolare dell'impresa, o dai relativi familiari coadiuvanti, o dai soci in caso di società agricola, nonché da personale dipendente di ciascuna impresa;
2. Ogni operatore deve essere presente a tutte le giornate di mercato salvo giustificati motivi di cui all'art.9;
3. E' fatto assoluto divieto di cedere a terzi la postazione assegnata;
4. E' vietato occupare una superficie maggiore o diversa da quella assegnata; è vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito; è altresì vietato utilizzare il posteggio come sosta dell'automezzo, fatta eccezione per gli operatori autorizzati ad utilizzare l'automarket, in relazione alla tipologia di prodotti posti in vendita ;
5. E' vietato l'uso di mezzi sonori;
6. Nelle postazioni non dovranno essere presenti pubblicità o sponsorizzazioni ad eccezione dell'insegna della ditta che occupa il posteggio;
7. Vendere prodotti della propria azienda ed indicare in modo chiaro e ben leggibile, mediante l'uso di un cartello o altre modalità idonee allo scopo, il prezzo di vendita al pubblico per unità di misura ed il luogo di produzione;
8. Possono essere posti in vendita solo prodotti agricoli, anche trasformati, nel rispetto della disciplina in materia di igiene e sicurezza alimentare sia per i singoli prodotti che per le caratteristiche delle attrezzature secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza 3 Aprile 2002 del Ministero della Salute nonché le prescrizioni particolari dell'art. 6 della medesima;
9. Al termine dell'orario di vendita è fatto obbligo di lasciare pulito e sgombero da qualsiasi rifiuto, prodotto durante la vendita, il posteggio occupato e le aree circostanti. Laddove il Comune accerti la mancata raccolta, le spese relative alla pulizia dell'area vengono addebitate equamente tra gli imprenditori agricoli partecipanti all'edizione del mercato.

Art. 12

NORME IGIENICO SANITARIE

1. La vendita diretta dei prodotti agricoli è soggetta alla disciplina del cosiddetto “Pacchetto Igiene” che ingloba diverse normative comunitarie rivolte a dare indicazioni per le fasi di produzione, trasformazione e confezionamento dei prodotti alimentari (Reg. CE n. 178/2001, Reg. CE n. 852/2004, Reg. CE n. 853/2004).
2. Gli alimenti portati al Mercato devono essere salubri, idonei al consumo umano dal punto di vista igienico. Gli agricoltori in quanto operatori del settore alimentare sono responsabili della sicurezza che deve essere garantita a tutti i livelli della filiera.
3. Ai sensi del Reg. CE n. 178/2002 di introduzione del sistema di rintracciabilità dei prodotti alimentari, l'agricoltore è tenuto a dare precisa informazione ai clienti sull'origine dei prodotti.
4. L'azienda che produce e manipola prodotti alimentari deve essere in possesso del manuale di autocontrollo (HACCP) ai sensi del D.L. 155/97.
5. Le persone direttamente addette alla vendita dei prodotti alimentari e al contatto con questi, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalle disposizioni vigenti.
6. Ciascun operatore è responsabile, nell'ambito del posteggio assegnatoli, del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Art. 13

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Le Associazioni di categoria degli imprenditori agricoli operanti sul territorio, possono, attraverso i propri responsabili, presentare istanze per conto dei propri iscritti e proporre iniziative culturali, didattiche e dimostrative legati ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio.

Art. 14

CONTROLLI

1. I controlli sul rispetto delle norme in materia, del presente regolamento sono di competenza del Comune, che si avvale anche di altri corpi ed istituzioni preposti.
2. Il controllo dell'attività del soggetto gestore è di competenza del comune.

Art.15

SANZIONI

1. L'operatore agricolo è escluso dal Mercato Agricolo, pertanto decade dal diritto al posteggio assegnato, qualora:
 - a) perda uno dei requisiti previsti all'art. 7, comma 5 del presente Regolamento;
 - b) non utilizzi il posteggio per almeno quattro giornate, senza giustificazione valida e scritta;
 - c) commercializzi per 2 o più mercati merce di non **esclusiva** provenienza aziendale.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative è applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2001, con le modalità previste dalla Legge n.689/1981 e s.m.i.

Art. 16

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per esigenze di pubblico interesse o cause di forza maggiore potranno essere introdotte, con provvedimento del Dirigente competente, sentita la Giunta Comunale, modifiche temporanee alle norme del presente Regolamento, relativamente alla data, alla durata, alla localizzazione del Mercato Agricolo, al numero e dimensioni dei posteggi o quant'altro si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni del Mercato Agricolo stesso.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/11/2007, al D.Lgs. 18/05/2001, n.228, alla L.R. n. 38 del 19/12/2008 ed alle norme di legge regolanti la materia.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno corrispondente alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune .